



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRESIVO "GALLUPPI-COLLODI-BEVACQUA"

Via Botteghelle n. 1 - 89132 Reggio Calabria
C.M.: RCIC87200P - C.F.: 92081300805

Telefono: 0965 51066 - Fax: 0965 599120 - <http://www.icgalluppirc.edu.it> - rcic87200p@istruzione.it - rcic87200p@pec.istruzione.it
Codice IPA: istsc_rcic87200p - Codice Univoco Ufficio UFDGOL

Prot. n. 4536/I.1

Reggio C., 05/06/2021

Circolare n. 260
a.s. 2020/21

*Ai Docenti
Scuola Primaria e Secondaria di I Grado
Albo/Atti/Sito Web/Registro Elettronico*

OGGETTO. *Valutazione periodica e finale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e degli studenti delle scuole del primo ciclo di istruzione*

Per assicurare uniformità di comportamenti e un regolare svolgimento delle operazioni riguardanti la valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado, si ritiene utile ritornare su alcune disposizioni normative già oggetto di informazione e discussione in sede di Collegio dei Docenti dello scorso 20 maggio (punto 3 dell'o.d.g.).

Si forniscono, inoltre, alcune ulteriori indicazioni operative rispetto a quelle già contenute nelle circolari relative agli scrutini del primo quadrimestre (circolare n. 144 per la scuola primaria, circolare n. 132 per la scuola secondaria), che, comunque, integrano la presente.

Per il corrente anno scolastico 2020/2021, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e degli studenti delle scuole del primo ciclo di istruzione per le classi non terminali **è effettuata in via ordinaria**, applicando il regime ordinamentale vigente:

- per la Scuola primaria: Decreto legislativo n. 62/2017 e Ordinanza ministeriale n. 172/2020;
- per la Scuola secondaria di primo grado: Decreto legislativo n. 62/2017.

Si ricorda che **la valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza produce gli stessi effetti delle attività didattiche svolte in presenza**, ai sensi di quanto disposto dal Decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21.

VALUTAZIONE NELLE SCUOLE DEL PRIMO CICLO

Per la Scuola Primaria la valutazione finale degli apprendimenti è espressa mediante l'attribuzione di **giudizi descrittivi per ciascuna disciplina di studio**, compreso l'insegnamento di Educazione civica, che corrispondono a diversi livelli di apprendimento, così come definiti dall'Ordinanza ministeriale n. 172/2020 e dalle allegate Linee guida.

Gli alunni della Scuola Primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di Scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, anche nel periodo compreso tra la fine delle lezioni e l'inizio del nuovo anno scolastico, nell'ambito delle attività del **Piano Estate** (Fase 1: Giugno 2021 - Fase 3: Settembre 2021). **I docenti, pertanto, in tali casi compileranno per ogni**

alunno l'apposita "Scheda carenza" del registro elettronico – sezione "Voti proposti". I referenti di Team, ultimato lo scrutinio, forniranno al docente collaboratore del DS (ins. Sammarco per il plesso "Galluppi" e ins. Miserrafiti per il plesso "Collodi") gli elenchi degli studenti promossi con carenze; il collaboratore del DS organizzerà gruppi di alunni per classe o per livello di competenze in modo da poter programmare specifici interventi didattici per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

I docenti contitolari della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, potranno **non ammettere** gli alunni alla classe successiva **solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.**

Per la Scuola secondaria di primo grado la valutazione finale degli apprendimenti per le classi prime e seconde è espressa con voto in decimi ai sensi dell'articolo 2 del Decreto legislativo n. 62/2017, tenendo conto dell'effettiva attività didattica svolta, in presenza e a distanza.

Nel caso in cui le valutazioni finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, se deliberata l'AMMISSIONE alla classe successiva, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiverà specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, anche attraverso attività che potranno svolgersi nel periodo compreso tra la fine delle lezioni e l'inizio del nuovo anno scolastico, nell'ambito delle attività del **Piano Estate** (Fase 1: Giugno 2021 - Fase 3: Settembre 2021). I docenti, pertanto, in tali casi compileranno per ogni alunno l'apposita "Scheda carenza" del registro elettronico – sezione "Voti proposti". I coordinatori di classe, ultimato lo scrutinio, forniranno al docente collaboratore del DS (prof.ssa Crucitti) gli elenchi degli studenti promossi con carenze; il collaboratore del DS organizzerà gruppi di alunni per classe o per livello di competenze in modo da poter programmare specifici interventi didattici per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Resta confermata la possibilità che, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, **il Consiglio di classe possa deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 62/2017.**

La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione in applicazione dell'articolo 2, comma 5, del D.Lgs. n. 62/2017. Restano fermi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Gli alunni delle classi terze sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (classi terminali)

La certificazione delle competenze, di cui al Decreto ministeriale n. 742/2017, è rilasciata agli alunni delle classi quinte della scuola primaria e terze della scuola secondaria di I grado ammessi al successivo grado di istruzione: i docenti del Team/Consiglio di classe inseriranno il livello di competenza proposto nella scheda delle competenze di ciascun alunno nell'apposita sezione del registro elettronico (Voti proposti); al momento dello scrutinio le proposte potranno essere riesaminate ed eventualmente variate prima della delibera definitiva.

VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO (scuola secondaria)

Per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, **motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza pandemica.**

Tali deroghe sono previste per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che le stesse non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

"...la deroga [può essere] prevista per casi eccezionali, certi e documentabili. È compito del Consiglio di Classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio Docenti [...] se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo." (Circ. MIUR n. 20 del 4 marzo 2011).

In altri termini, considerata la perdurante situazione di emergenza sanitaria, si potrà procedere alla valutazione di deroghe anche in relazione a specifiche e documentate situazioni soggettive, secondo i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti, **purché dalla frequenza scolastica registrata, ancorché esigua, il Consiglio di classe possa trarre sufficienti elementi per procedere alla valutazione dello studente da scrutinare.**

Si ricorda che il Collegio dei docenti, con delibera n. 15 del 24/9/2020, ha adottato i criteri per l'applicazione delle deroghe riportati nella circolare n. 207 del 26/3/2021.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' E CON DSA

Per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 104 del 1992, si procederà alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo individualizzato, anche tenendo conto degli adattamenti richiesti dalle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica.

Per gli alunni e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento ai sensi della Legge n. 170 del 2010 e per gli alunni con altri BES (certificati e non) la valutazione degli apprendimenti sarà coerente con il piano didattico personalizzato e terrà conto del processo di apprendimento globalmente espresso dal discente attraverso gli elementi valutativi raccolti.

Si allegano:

- [Nota MI DPTI n. 699 del 6 maggio 2021](#)
- [Circolare MIUR n. 20 del 4 marzo 2011](#)
- [Decreto ministeriale n. 742/2017](#)
- Istruzioni operative per la certificazione delle competenze

Il Dirigente Scolastico

Prof. Carlo Milidone

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93